

Per parte attrice: «Voglia il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, in accoglimento della domanda formulata da [REDACTED] s.c., accertata nella fattispecie dedotta in giudizio la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare e dichiarare inefficace nei confronti di Banca del [REDACTED] del seguente l'atto ai rogiti del notaio [REDACTED] trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Arezzo Servizio di Pubblicità Immobiliare il 28.04.2015 al n. [REDACTED] con il quale la sig.ra [REDACTED], ha trasferito la proprietà riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, alla sig.ra [REDACTED], quale "[REDACTED], con domicilio presso il domicilio del Trustee in [REDACTED], che ha accettato con il vincolo per la stessa di impiegare i beni trasferiti dal disponente secondo le disposizioni contenute nel documento allegato all'atto di lettera "A", sugli immobili in comune di [REDACTED] [REDACTED]; nonché l'appezzamento di terreno attiguo e pertinenziale al fabbricato di cui sopra contraddistinto al Catasto Terreni [REDACTED] Con vittoria di competenze e spese del giudizio»

Per i convenuti: «Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:

sospendere la presente causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 1559/16 pendente avanti il Tribunale di Arezzo, con ogni conseguente provvedimento ritenuto di legge ed opportuno;

NEL MERITO:

Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le avverse domande per i motivi suesposti.

Con vittoria di spese e compensi di lite della fase monitoria e del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società cooperativa [REDACTED] [REDACTED] nel proseguo, per comodità espositiva, anche soltanto "[REDACTED]") ha adito l'intestato Tribunale affinché venga dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato nella data del 21.4.2015 per mezzo del quale la sig.ra [REDACTED], trasferiva la proprietà di beni immobili, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante alla sig.ra [REDACTED], in

qualità *trustee* del [REDACTED], con il vincolo per quest'ultima di impiegare i beni trasferiti secondo le disposizioni ricevute dal disponente.

A fondamento dell'azione ha dedotto: - di essere titolare di un credito nei confronti della disponente, in forza del decreto ingiuntivo n. 187/2016 pronunciato dal Tribunale di Arezzo, derivante dal saldo del mutuo fondiario n. [REDACTED] intercorso con [REDACTED] per il quale la sig.ra [REDACTED] aveva prestato garanzia personale; - che l'atto dispositivo sarebbe risultato pregiudizievole delle sue ragioni di credito in quanto, grazie allo stesso, la debitrice si sarebbe spogliata della proprietà di alcuni beni immobili, riservandosene il solo di diritto di abitazione diminuendo in modo apprezzabile la consistenza della garanzia prestata, e conseguentemente recando in maniera consapevole pregiudizio agli interessi di [REDACTED]

Si è costituita in giudizio [REDACTED] eccependo la non assoggettabilità a revocatoria dell'atto istitutivo di *trust*, l'insussistenza di un credito avversario anteriore all'istituzione del *trust* e dell'*eventus damni*, la carenza della *scientia damni* al momento della destinazione dei beni e, altresì, richiedendo in via preliminare e/o pregiudiziale la sospensione della causa in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n. 187/2016.

Si è costituita in giudizio anche [REDACTED] sostanzialmente insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla sig.ra [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta e affermando di disconoscere completamente i fatti oggetto di lite e, quindi, l'assenza di *consilium fraudis* da parte sua.

All'esito della prima udienza, questo giudicante ha rigettato l'istanza di sospensione, difettando un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e il presente giudizio, e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Lette le memorie istruttorie, sono state rigettate tutte le richieste di prova e la causa è stata rinviata per la decisione. In data odierna le parti hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

●●●●●●

Ritiene questo giudicante che sia risolutivo soffermarsi sull'elemento soggettivo preteso dall'art. 2901 c.c. ai fini della fondatezza dell'*actio pauliana*.

In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto dispositivo oggetto di causa ha pacificamente natura gratuita, trattandosi di atto devolutivo di beni immobili in un *trust* familiare dichiaratamente costituito dalla sig.ra [REDACTED] con la finalità di provvedere ai bisogni dei nipoti «*per la loro sicurezza e tranquillità economica in considerazione delle alterne vicende che la vita può offrire [...]*». Ciò significa che l'unico elemento soggettivo rilevante è quello del disponente.

Inoltre, a dispetto di quanto argomentato dai convenuti, il credito della parte attrice è sicuramente antecedente all'atto dispositivo oggetto di causa. Infatti, secondo una ormai consolidata giurisprudenza «*in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se, in effetti, l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito*» (cfr. Cass. 2684/2013).

Discende da tali premesse che sarebbe sufficiente per la parte attrice dimostrare la sussistenza in capo alla sig.ra [REDACTED] della *scientia damni*, vale a dire la generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (si badi: non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assumerebbe l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi.

Orbene, a sostegno della sussistenza di tale stato soggettivo l'attrice ha allegato tre elementi: - la natura gratuita dell'atto; - il rapporto di parentela intercorrente tra la disponente e un socio ([REDACTED], suo figlio) e il legale rappresentante ([REDACTED], suo marito) della società garantita; - il fatto che la garanzia fosse stata pattuita circa un anno prima dell'atto dispositivo.

La natura di atto a titolo gratuito è in realtà è un dato di per sé neutro, rilevando soltanto nella misura in cui esclude che, nel giudizio revocatorio, debba dimostrarsi la conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto da parte del terzo contraente.

Il (duplice) rapporto di parentela costituisce, invece, un dato rilevante, perché lascia presumere che la sig.ra [REDACTED] fosse a conoscenza dell'andamento della società garantita. Andamento che, peraltro, avrebbe dovuto essere di suo interesse anche a prescindere dai legami personali con un socio e con l'amministratore atteso che è del tutto naturale che un garante si interessi delle sorti del debitore principale.

Senonché anche il profilo attinente alla parentela, isolatamente considerato, non assurge a elemento presuntivo idoneo ad affermare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo nei confronti del ceto creditorio. Invero, siffatto elemento in tanto può costituire un serio indice presuntivo di allarme in quanto, nel momento storico in cui l'atto dispositivo veniva posto in essere, la situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società garantita non fosse buona. Detto altrimenti, la vicinanza della garante al legale rappresentante e/o al socio della debitrice garantita avrebbe necessariamente implicato che ella conoscesse l'andamento effettivo della società, anche e soprattutto nel pagamento del mutuo contratto con l'odierna attrice. Pertanto, per capire se la conclusione dell'atto dispositivo oggetto di causa potesse essere pregiudizievole per Banca del ██████ risulta indispensabile conoscere l'andamento della società debitrice principale nell'intervallo temporale in cui l'atto stesso veniva posto in essere.

L'attrice non ha messo a disposizione del Tribunale alcun documento idoneo a conoscere siffatto andamento. Invero, non è stato prodotto alcun bilancio, né è stato evidenziato quale fosse l'andamento dei pagamenti del mutuo contratto o degli altri finanziamenti e/o affidamenti eventualmente contratti dalla società in quel periodo storico o se vi fossero delle sofferenze segnalate presso la centrale rischi della Banca d'Italia o se vi fossero dei protesti. Non può allora in assoluto escludersi che, nell'aprile del 2015, la società fosse perfettamente in pari nei pagamenti ed avesse un patrimonio netto attivo, e quindi mancassero indici di allarme.

Né può sostenersi che l'andamento fosse negativo per il sol fatto che, appena sei mesi dopo, l'attrice si trovava costretta a revocare ogni affidamento e a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a causa nel ritardo nei pagamenti di due rate di inizio novembre e dell'esistenza di un pignoramento presso terzi notificato a fine ottobre (doc. 4 di parte attrice). Si tratterebbe di una deduzione fondata su basi evanescenti e approssimative, potendo essersi determinata la crisi dell'impresa garantita per ragioni esogene e imprevedibili, senza che quindi vi fossero elementi di allarme nella prima parte dell'anno quando, per l'appunto, la sig.ra ██████ si decideva a concludere l'atto dispositivo nel *trust*.

Infine, non può nemmeno affermarsi che la conoscibilità del pregiudizio sia *in re ipsa* per il sol fatto che, poco più di un anno prima, la sig.ra ██████ si era resa garante di un mutuo ipotecario. A ben vedere, se così fosse, e se cioè si predicasse una sorta di presunzione *iuris et de iure* di conoscenza del

pregiudizio per il sol fatto che è stata sottoscritta una garanzia personale, verrebbe nei fatti introdotto un impedimento di fatto al compimento di atti dispositivi da parte del garante. Il vero è che il garante ben può disporre del proprio patrimonio, anche concludendo atti a titolo gratuito, purché lo faccia con la dovuta prudenza, tenendo a mente l'impegno precedentemente assunto. In buona sostanza, dalla sua prospettiva divengono rilevanti due elementi: il primo (già visto) è l'andamento effettivo del debitore principale garantito; il secondo è la consistenza del proprio patrimonio. E così il compimento di atti dispositivi non può essere ritenuta illegittima, *id est* in frode al ceto creditorio, qualora l'andamento del debitore principale non sia precario e – in via cumulativa o alternativa, a seconda dei casi – il garante non si spogli di tutti i suoi beni.

Nel caso di specie, come già accennato, non si ha alcuna cognizione dell'andamento della società nel periodo considerato. Né si conosce la situazione patrimoniale della sig.ra [REDACTED] successiva al compimento dell'atto in questione. La stessa attrice, nell'atto di citazione, afferma che con tale atto la convenuta disponeva di «alcuni beni immobili», e forse ciò significa proprio che comunque ella rimaneva titolare di alcuni beni. Quale che sia la verità, resta il fatto che Banca [REDACTED] ha ommesso di produrre qualsivoglia documento a supporto, e ciò impedisce di inferire, in base a presunzioni grave, precise e concordanti, che la sig.ra [REDACTED] intendesse ledere la garanzia patrimoniale dei propri creditori compiendo l'atto dispositivo oggetto di causa.

In definitiva, la domanda risulta meritevole di rigetto poiché Banca [REDACTED] non ha dato compiutamente prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra [REDACTED]. Al rigetto delle domande consegue la condanna dell'attrice alla refusione delle spese sostenute dai convenuti, da liquidarsi in favore dell'unico legale che li ha assistiti, dichiaratosi antistatario. Ai fini della loro quantificazione, si terrà conto del valore della causa (€ 181.259,22) e dei medi tabellari, eccezion fatta per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria) e decisionale (non essendo state depositate comparse conclusionali), rispetto alle quali saranno applicati i minimi tabellari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

- **rigetta** le domande di parte attrice;

- **condanna** Banca [REDACTED] a rifondere le spese sostenute dai convenuti, liquidate unitariamente in complessivi € 9.785,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali e da corrispondersi direttamente nei confronti del loro legale, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Arezzo, 23 marzo 2022.

Il giudice

Dott. Federico Pani